

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «e di concessione della garanzia statale» sono sostituite dalle seguenti: «, di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2,»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «1-bis, commi 1 e 3,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le maggiori entrate nette derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.

2-ter. Le operazioni di cui agli articoli 1, comma 1, e 1-bis, comma 2, sono effettuate in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. Per le operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, è autorizzata l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria statale».

#### LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1762):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) il 9 ottobre 2008.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 9 ottobre 2008 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, X e XIV.

Esaminato dalla VI commissione il 16 ottobre 2008; 5-11-12 e 13 novembre 2008.

Esaminato in aula il 17-20-24 novembre 2008 e approvato il 25 novembre 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 1230):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 25 novembre 2008 con parere della commissione 1ª per presupposti di costituzionalità, e delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 11ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 26 novembre 2008.

Esaminato dalla 6ª commissione il 27 novembre 2008 ed il 2 dicembre 2008.

Esaminato in aula il 2 dicembre 2008 ed approvato il 3 dicembre 2008.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 50.

08G0217